

MILANO
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

PROROGATO IL TERMINE PER LE NUOVE MODALITA' DI ACQUISTO CARBURANTI E NUOVI ADEMPIMENTI DI FATTURAZIONE PER TUTTE LE TRANSAZIONI COMMERCIALI

La decorrenza per la **nuova modalità di fatturazione elettronica del carburante** è slittata dal 1° luglio 2018 al **1° gennaio 2019**. Il Governo ha varato il decreto legge fiscale contenente il rinvio dell'e-fattura per i benzinai (G.U. N. 148 del 28 giugno 2018 - D.L. n. 79/2018).

La fattura elettronica diventerà obbligatoria, quindi, anche per i carburanti a partire dal 2019 ma fino a tale data sarà in vigore il doppio binario di cartaceo ed elettronico, grazie alla proroga della scheda carburante.

Il Governo ha fatto intendere che l'obbligo generalizzato della fattura elettronica per tutti i titolari di partita IVA non sarà oggetto di ulteriore proroga. È necessario, tuttavia, che imprese e professionisti siano messi in grado di poter adempiere agli obblighi previsti.

Fatturazione elettronica del carburante

Per detrarre l'IVA e dedurre il costo dal 1° gennaio 2019 occorrerà la fattura elettronica. All'atto del rifornimento sarà necessario fornire al gestore dell'impianto i dati anagrafici dell'impresa (di ogni genere: società, ditta individuale, lavoratore autonomo, ente), la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA ed eventualmente il "codice destinatario" o la PEC.

La fattura elettronica non verrà consegnata dal gestore dell'impianto all'atto del rifornimento. Ciò non toglie che il gestore, per atto di cortesia e quindi non per obbligo, potrà rilasciare la fattura cartacea che, però, ai fini fiscali non ha alcun valore. La fattura elettronica arriverà all'acquirente del carburante all'indirizzo di consegna "virtuale" costituito in alternativa da:

- 1) indirizzo personale di posta elettronica certificata (**PEC**);
- 2) "codice destinatario" di un provider (di solito la propria software house) con il quale è stato preventivamente formalizzato un accordo per tale servizio.

L'Agenzia delle Entrate, volendo semplificare l'avvio di tale procedura di fatturazione elettronica, ha anticipato che renderà disponibile una App in grado di leggere il "QRCode" generato da un servizio web che potrà essere mostrato da parte dell'automobilista al gestore dell'impianto per consentire a quest'ultimo di acquisire in automatico i dati identificativi IVA necessari per predisporre la fattura elettronica.

Ciò dovrebbe contribuire sensibilmente a ridurre le "code" al distributore di benzina. La app sarà accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel (poniamo l'attenzione sull'importanza di essere in possesso delle credenziali per accedere alla propria area riservata-cassetto fiscale).

Il carburante - al fine di consentire la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo - dovrà essere pagato tramite: **carte di credito; carte di debito; carte prepagate; assegni, bancari e postali, circolari e non; vaglia cambiari e postali; bonifico bancario o postale; card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc. che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o sulla carta di credito.**

Una volta ricevuta la fattura passiva (ad esempio quella del gestore dell'impianto di carburanti) si potrà salvare la stessa sul PC ed inviarla al proprio commercialista. La AssoSoftware sta implementando, insieme alle software house associate, un gestionale che consente lo scarico automatizzato delle fatture dalla PEC o dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Una importante precisazione rispetto al sistema attualmente in vigore: poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, **dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti**; più precisamente, se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l'IVA o dedurre il costo ai fini fiscali. Una ulteriore opzione in questi mesi di proroga è, quindi, quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (obbligatorie per la detraibilità/deducibilità come indicato pocanzi).

Pertanto si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, ecc.). Questa appare la soluzione più semplice: con il D.L. n. 70/2011 è stato previsto che i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante (per documentare gli acquisti, è sufficiente l'estratto conto bancario).

Coloro i quali hanno utilizzato la scheda carburante nei primi sei mesi del 2018 possono continuare ad utilizzarla (facoltà e non obbligo), tenendo conto, però, che il pagamento dovrà essere effettuato comunque solo con strumenti tracciabili.

Fatturazione elettronica per le transazioni commerciali in genere

Poniamo l'attenzione sull'obbligo generalizzato che a far data dal **1° gennaio 2019** coinvolgerà **tutte le transazioni commerciali**. Dal 2019 non esisteranno più le fatture come fino ad oggi le abbiamo intese (e cioè in formato cartaceo), ma sarà obbligatorio emettere e/o ricevere fatture solo in formato elettronico.

A breve aggiornamenti e corsi di formazione specifici per gli interessati.